
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141
Bellinzona, 13 novembre

50/2015

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore del commercio all'ingrosso

(del 10 novembre 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2015 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore del commercio all'ingrosso;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 076/2015 di venerdì 25 settembre 2015 del Contratto normale di lavoro per il settore del commercio all'ingrosso;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera del 21 maggio 2003, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 11 marzo 2008 e il relativo regolamento della legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 24 settembre 2008;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 18 settembre 2015 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore del commercio all'ingrosso;

decreta:

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro per il settore del commercio all'ingrosso è fissata al 1 gennaio 2016.

Il presente decreto del Consiglio di Stato è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Bellinzona, 10 novembre 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore del commercio all'ingrosso

Campo di applicazione aziendale

Art. 1 Il contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio all'ingrosso.

Art. 2 ¹Importo del salario minimo

Salario orario minimo di base:

– personale non qualificato	fr. 17.30
– personale qualificato (AFC o titolo equivalente o superiore)	fr. 19.65
– impiegati di commercio	fr. 19.65

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.60% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 4 I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Altre disposizioni

Art. 5 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Entrata in vigore e durata

Art. 6 Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore del commercio all'ingrosso. Il contratto ha una validità di 3 anni.